

LAVORO

**Assunzioni agevolate.** Messaggio dell'Inps con le istruzioni per fruire della decontribuzione

# Bonus triennale su domanda

Le aziende devono presentare l'istanza tramite il cassetto previdenziale

**Antonino Cannioto  
Giuseppe Maccarone**

Per avere l'**esonero contributivo** previsto dalla legge di stabilità 2015 per le **assunzioni a tempo indeterminato**, effettuate dal 1° gennaio, i datori di lavoro dovranno presentare una domanda all'Inps.

La scadenza per il versamento dei contributi è lunedì 16 febbraio e l'Inps, ieri in tarda serata, ha diffuso il messaggio 1144 sulle modalità da seguire per la fruizione della facilitazione. La tempistica adottata impedisce, comunque, l'utilizzo delle istruzioni per il mese di gennaio. L'inevitabile conseguenza che ne deriva è quella di costringere le aziende al versamento dei contributi di gennaio, anche quando gli stessi non sono dovuti.

Par tenza insalita, dunque, per un'agevolazione che, almeno nelle promesse, doveva essere agile. Ora, spunta la nuova domanda che deve essere presen-

tata dalle aziende tramite il cassetto previdenziale («Richiedo l'attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell'esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015»), prima della trasmissione del flusso Uniemens del primo mese in cui si intende usufruire dell'esonero. Ricevuta l'istanza, la sede Inps attribuisce all'azienda il codice 6Y che avrà validità dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018.

A rincarare la dose ci pensa poi il farraginoso sistema di recupero ideato dall'Inps. Infatti, il

## IL MECCANISMO

L'istituto assegna all'azienda il codice 6Y che sarà valido fino al 31 dicembre 2018. Per chi ha assunto a gennaio la prima scadenza è lunedì

messaggio dovendo basarsi sulla scelta fatta dall'Istituto nella circolare 17/2015, consistente nell'introduzione di un massimale mensile corrispondente a un dodicesimo del tetto annuo massimo (8060 : 12 = 671,66), riesce a complicare una vicenda che poteva essere gestita con semplicità. Sarebbe bastato istituire un contatore progressivo in cui totalizzare i contributi non versati mese dopo mese.

Al raggiungimento della soglia annua di 8.060 euro (nei casi di massima fruizione) l'azienda avrebbe iniziato a versare regolarmente, fermo restando la riparametrazione del tetto, laddove la durata del rapporto fosse stata inferiore ai 12 mesi. Non è agevole comprendere le motivazioni alla base della scelta, atteso - peraltro - che la stessa non trova giustificazione nella limitazione della spesa mensile (considerando l'impianto normativo a finanziamento della misura) e non è in linea con let-

teradellanorma. Inoltre, tale meccanismo obbliga l'azienda, in talune circostanze, a versare anche quando ha diritto all'esonero.

Nel messaggio l'Inps riporta alcuni esempi in cui, tuttavia, non si afferma mai chiaramente che nei mesi in cui si eccede il massimale, l'azienda deve versare (recuperando nei mesi successivi). Il contatore avrebbe eliminato questa distorsione. Nel messaggio si precisa che per eventuali importi non spettanti e quindi da restituire, si potranno utilizzare alcuni campi del flusso Uniemens.

Al contrario, nell'ipotesi in cui i datori di lavoro hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dell'incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura prevista per le regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

Nel messaggio non vengono evidenziate alcune particolarità utili ai fini della gestione dell'eso-

nero quali, per esempio, la probabile esclusione del contributo dello 0,30% (ex lege 845/78) integrativo Aspi e devolvibile ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

L'esonero va considerato al netto delle misure compensative previste per lo smobilizzo del Tfr. Inoltre va rilevato che l'esonero agisce anche sul contributo pari al 0,50% (ex lege 297/82). Il mancato pagamento di tale contributo, oltre ad avere riflessi sull'accantonamento alla Tesoreria, rende inapplicabile la rivalutazione a carico dei lavoratori e si ripercuote sulla Quir (monetizzazione del Tfr) in quanto l'importo liquidabile, in questo caso, risulterebbe leggermente più elevato.

Nel messaggio non si affronta la problematica connessa alla restituzione dell'1,40% relativo alle trasformazioni dei contratti a termine che si ritiene, comunque, spettante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Autoliquidazi

Prem  
e den  
entro

**Nevio Bianchi  
Barbara Massara**

Scade il 16 feb  
ne per versare il p  
per trasmettere  
menteladenuncia  
l'anno 2014.

È questo il prin  
tutte le scadenze  
cosiddetta autoliquidazione  
coincidono con i  
Entro lunedì, inf  
sere versato amez  
tuale saldo a deb  
dalla denuncia, de  
mente essere pres  
telematica l'ista  
chiedere la riduz  
tribuzioni presur  
2015, ma per la p  
vrà anche essere  
le automaticamente  
desi ma (mentre fi  
anno i datori di la  
giani avevano ter  
marzo). Nella pr  
iquidazione sarà p  
della riduzione d  
dotta dalla legge d